SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1233-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1978
(V. *Stampato n.* **1938**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dei Lavori Pubblici

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1978

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La ratifica della Convenzione fra Italia e Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972, è già stata approvata dalla Camera dei deputati, il 25 maggio, con la sola osservazione di un deputato (l'onorevole Cristina Papa De Santis) sul ritardo del provvedimento, che rende superate alcune sue norme e necessario l'intervento delle Regioni.

La Commissione speciale per i problemi ecologici del Senato ha espresso parere favorevole: gli intenti del provvedimento sono « ecologici » e lo spirito che lo anima è di collaborazione — se così si può dire — « euroecologica »; tuttavia essa raccomanda, anche in considerazione del non indifferente onere finanziario, che venga sentito il CNR, organo preposto al coordinamento della ricerca, ad evitare spreco di risorse e, insieme, insufficienze di investimenti.

La 3ª Commissione ha riconosciuto l'importanza e la necessità della Convenzione.

La città di Lugano, dopo aver gravemente inquinato il lago omonimo — il Ceresio del « Piccolo mondo antico » —, attraverso il fiume Tresa è stata una delle fonti più cospicua dell'inquinamento del Lago Maggiore. Le opere igieniche della più grande città del Canton Ticino, in corso di attuazione, hanno aperto la possibilità di un futuro risanamento. Ma i problemi, sia per i laghi che per i corsi d'acqua citati nella Convenzione e interessanti le provincie di Varese e di Como, in Lombardia, e di Novara, in Piemonte, rimangono aperti e gravi.

Il ritardo della presentazione dello strumento di ratifica appare giustificato: è dovuto infatti alla convinzione iniziale che non fosse necessaria la procedura legislativa di approvazione della ratifica stessa.

L'Accordo è operante dalla firma. Sarebbe opportuno conoscere modalità, risultati, spese dell'applicazione, con relazioni periodiche in sede consuntiva.

Qualche perplessità non è stata potuta sciogliere, in sede di Commissione, circa i dati relativi al finanziamento, in verità non del tutto chiari. Nella relazione ministeriale si parla di 55 milioni per il 1976 (il disegno di legge è stato presentato il 14 dicembre 1977) e di 390 milioni complessivi per il quinquennio 1977-1981; nell'articolo 3 del disegno di legge l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento viene valutato, per l'anno 1978, in lire 211 milioni: corrispondono al 60 per cento dell'ammontare relativo all'intero quinquennio, ma attengono al solo primo anno e rappresentano la metà della spesa, perchè l'altra metà è a carico della Svizzera.

In considerazione dell'urgenza, il rappresentante del Governo si è riservato di fornire i necessari chiarimenti di fronte all'Assemblea, e con questa intesa la Commissione ha convenuto di procedere, ma occorrerà che venga precisato di quali ricerche si tratta, con quali operatori e programmi verrà condotta, tenendo presente che i controlli sull'inquinamento dei due laghi sono da molti anni constantemente e intensamente effettuati oltre che dai laboratori provinciali di igiene di Varese e Novara, anche, in modo particolare, dal Centro comune di ricerca nucleare di Ispra (CCRN) e dall'Istituto idrobiologico « De Marchi » di Pallanza, uno dei più attrezzati e sperimentati nel settore.

La consultazione e la cooperazione con questi organismi risultano, comunque, già in atto, sulla base di contratti stipulati fra la Commissione internazionale paritetica, prevista dall'articolo 4 della Convenzione e gli istituti citati, previo accordo con il CNR: tanto è stato possibile accertare in via breve, poichè su questo punto la relazione ministeriale non dà alcuna notizia.

Nella Commissione internazionale sono presenti (oltre agli immancabili, onnipresen-

ti e onniscenti alti burocrati ministeriali), di diritto, i rappresentanti delle Regioni Lombardia e Piemonte. Questo per tranquillità dei parlamentari che ne avevano richiesto l'intervento. Converrà tuttavia che vengano disciplinati, quanto meno in sede di rinnovo della Convenzione, i criteri di scelta della sede delle riunioni: esse dovranno tenersi a Lugano o a Locarno, in Svizzera, e a Varese o a Verbania (Pallanza), in Italia, alternativamente. Non è possibile che si riuniscano anche a Zurigo o a Salerno, semplicemente per godimenti convegnistici paraturistici o perchè il presidente della Commissione è italiano, e titolare dell'ufficio nell'attraente cittadina campana. Anche il Segretariato totalmente curato dagli Svizzeri è troppo oneroso e converrà, per lo meno, affidarlo alternativamente all'Italia, con sede in Lombardia o in Piemonte.

La 3ª Commissione permanente, comunque, si esprime in senso favorevole all'approvazione della ratifica, con l'invito al Governo ad una risposta alle osservazioni formulate ed ai chiarimenti richiesti e, in generale, con l'auspicio di una informazione periodica al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni convenzionali.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 211 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.